

Tribunale di Brescia, Sezione Indagini Preliminari e Udienza Preliminare (Dr. Tringali), sentenza nr. 1009 del 18.07.2019

Rifiuti – attività di gestione di rifiuti non autorizzate – art. 256 D. Lgs. 152/2006 – art. 260 D. Lgs. 152/2006 - rapporto

L'allestimento di mezzi ed attività continuative per il compimento di più operazione finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti in quantitativo (anche complessivamente) qualificabile come ingente integra esclusivamente il delitto di cui all'art. 260 D.lgs. 152/2006 (oggi, art. 452 *quaterdecies* c.p.). Invece, la contravvenzione di cui all'art. 256 D.lgs. 152/2006 resta integrata tutte le volte in cui la gestione abusiva non avvenga in modo organizzato e continuativo e non concerna un quantitativo ingente di rifiuti (pericolosi e non).

In presenza di tutti gli elementi qualificanti del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, dovrà escludersi la contravvenzione di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, stante il pacifico concorso apparente di norme.